

Londra – 26 aprile 1915

Accordo concernente la cooperazione dell'Italia contro le Potenze centrali, seguito da due dichiarazioni
(Patto di Londra)

Art.1 – Le grandi Potenze Francia, Gran Bretagna, Russia e Italia redigeranno senza ritardo una convenzione militare, per la quale deve essere determinato il minimum di forze militari che la Russia sarà obbligata ad impegnare contro l'Austria-Ungheria, nel caso che questa getti tutte le sue forze contro l'Italia. Questa convenzione militare regolerà anche i problemi relativi ad un possibile armistizio, in quanto essi, per la loro natura, non siano di competenza del Comando Supremo.

Art.2 – L'Italia da parte sua s'impegna di condurre la guerra con tutti i mezzi a sua disposizione, d'accordo con la Francia, la Gran Bretagna e la Russia contro gli stati che sono in guerra con esse.

Art.3 – Le forze navali della Francia e della Gran Bretagna presteranno all'Italia la loro attiva cooperazione fino a quando la flotta austriaca sarà distrutta o fino alla conclusione della pace. La Francia, la Gran Bretagna e l'Italia concluderanno immediatamente una convenzione navale a questo riguardo.

Art.4 – Con il trattato di pace, l'Italia otterrà il Trentino, il Tirolo meridionale, fino alla frontiera geografica e naturale, il Brennero, la città di Trieste, la contea di Gorizia e Gradisca, tutta l'Istria fino al Quarnaro, compresa Valosca e le isole istriane di Cherso, Lussin e anche le piccole isole di Plavnik, Unie, Canidole, Palazzuola, San Pietro dei Nembi, Asinello e le isolette vicine.

Nota 1 – La frontiera necessaria per assicurare l'esecuzione dell'articolo 4 sarà tracciata lungo i seguenti punti: dal Pizzo Umbrail e verso nord allo Stelvio, poi essa seguirà la cresta delle Alpi Retiche fino alle sorgenti dell'Adige e dell'Isarco: indi attraverso i monti Reschen, Brennero e i massicci dell'Oetz e dello Ziller. Quindi volgerà verso sud attraverso il monte Toblach e raggiungerà l'attuale frontiera della carniola, vicino alle Alpi. Seguirà questa frontiera fino al monte di Tarvis, e dopo seguirà la linea dello spartiacque delle Alpi Giulie per il Predil, il Mangart, il Tricorno (Terlgau) e i passi dei colli di Podberdo, di Podlaniscam e di Idria.

A partire da questo punto, la frontiera seguirà la direzione di sud-est verso il Schneeberg, lasciando fuori del territorio italiano tutto il bacino della Sava e dei suoi tributari; dallo Schneeberg la frontiera scenderà verso la costa in modo da includere Castua, Mattuglia e Valosca nel territorio italiano.

Art.5 - L'Italia riceverà nello stesso modo la provincia di Dalmazia nei limiti amministrativi attuali, includendo a nord Lisarica e Tribanj e a sud tutto il territorio fino a una linea partente da Punta Planka sulla costa e seguendo verso est le alture formanti la linea spartiacque, in modo da comprendere nei territori italiani tutte le valli e i corsi d'acqua che scendono verso Sebenico, come il Cicola, il Cherca, il Butisnica e i loro affluenti. Essa riceverà anche tutte le isole situate a nord e a ovest della Dalmazia: da Premuda, Selve, Ulbo, Scherda, Maon, Pago e Puntadura a nord, fino a Melada a sud, comprendendovi Sant'Andrea, Busi, Lissa, Iesina, Torcola, Curzola, Cazza e Lagosta, oltre gli scogli e agli isolotti circostanti, e Pelagosa, ma senza le isole di Zirona Grande e Piccola, di Buia, di Solta e di Brazza. I seguenti territori devono essere neutralizzati:

- (1) L'intera costa da punta Planka a nord, fino all'estremità meridionale della penisola di Sabbioncello, includendo completamente la sopra citata penisola;
- (2) La parte della costa, da un punto a dieci chilometri a sud del promontorio di Ragusa Vecchia fino al fiume Vojussa in modo da includere nella zona neutralizzata, l'intero golfo di Cattaro con i suoi porti di Antivari, Dulcigno, San Giovanni di Medua e Durazzo, con la riserva che i diritti del Montenegro, non saranno estesi alle regioni e ai porti che possono in avvenire essere eventualmente assegnati al Montenegro. Dunque, nessuna parte della costa ora in possesso del Montenegro deve essere neutralizzata, nemmeno in futuro. D'altra parte, tutte le restrizioni legali che riguardano il porto di Antivari, alle quali il Montenegro stesso diede la sua adesione nel 1909 rimangono in vigore;
- (3) Infine tutte le isole non assegnate all'Italia.

NOTA II – I seguenti territori adriatici saranno attribuiti dalle Potenze della Quadrupla intesa alla Croazia, alla Serbia e al Montenegro:

Nell'Alto Adriatico, tutta la costa della baia di Valosca, sul confine dell'Istria, fino alla frontiera settentrionale della Dalmazia, comprendente l'intera costa attualmente dell'Ungheria e tutta la costa della Croazia, il porto di Fiume e i piccoli porti di Novi e di Carlopago, comprese le isole di Veglia, Pervecchio, Gregorio, Goli e Arbe e al sud dell'Adriatico, dove al Serbia e il Montenegro sono interessati, l'intera costa da punta Planka al fiume Drina, con gli importanti porti di Spalato, Ragusa, Cattaro, Antivari, Dulcigno e San Giovanni di Medua, come anche le isole di Zirona grande e Zirona piccola, bua, Solta, Brazza, Jakljan e Calamotta. Il porto di Durazzo potrà essere assegnato allo stato indipendente musulmano di Albania.

Art.6 – L'Italia otterrà il pieno dominio di Valona e delle isole di Saseno e una parte di territorio ampia quanto sarà necessario per assicurare la propria sicurezza militare, approssimativamente tra il fiume Vojussa a nord e a est, e il limite meridionale del distretto di Chimara (Scimar) a sud.

Art.7 – Ottenendo il Trentino, l'Istria, la Dalmazia, le isole dell'Adriatico ed anche il golfo di Valona, l'Italia si obbliga nel caso che sia formato un piccolo stato autonomo e neutralizzato in Albania a non opporsi al desiderio della Francia, della Gran Bretagna, della Russia di spartire i distretti settentrionali e meridionali dell'Albania, tra il Montenegro, la Serbia, e la Grecia. La costa meridionale dell'Albania, dalla frontiera del territorio italiano di Valona a capo Stilos deve essere neutralizzata. All'Italia sarà concesso di condurre le relazioni esterne dell'Albania; in ogni caso l'Italia sarà impegnata ad assicurare all'Albania un territorio sufficientemente ampio, da permettere alla sua frontiera di congiungersi a quella della Grecia e della Serbia ad est del lago di Ochrida.

Art.8 – L'Italia otterrà il pieno possesso di tutte le isole del Dodecanneso da essa oggi occupate.

Art.9 – Francia, Gran Bretagna, Russia, riconoscono come un assioma il fatto che l'Italia è interessata a mantenere l'equilibrio politico nel Mediterraneo, cioè in quella parte che confina con la zona di Adalia dove l'Italia ha già acquistato speciali diritti ed interessi stabili nella convenzione italo-britannica. La zona da assegnarsi all'Italia sarà a tempo debito fissata in armonia con gli interessi vitali della Francia e della Gran Bretagna. Egualmente dovranno essere tenuti in considerazione gli interessi dell'Italia anche nel caso che le Potenze mantenessero per un ulteriore periodo l'inviolabilità della Turchia asiatica e soltanto procedessero fra di esse ad una delimitazione di sfere di influenza. Nel caso in cui la Francia, Gran Bretagna e Russia occupino durante la seguente guerra alcuni distretti

della Turchia asiatica, l'intero distretto confinante con Adalia e sopra definito, in via di massima, sarà riservato all'Italia che si riserva il diritto di occuparlo.

Art.10 – In Libia l'Italia otterrà il riconoscimento di tutti quei diritti e quelle prerogative che sono finora riservate al Sultano in virtù del trattato di Losanna.

Art.11 - L'Italia riceverà un contributo militare corrispondente ai suoi sacrifici e ai suoi sforzi.

Art.12 – L'Italia si associa alla dichiarazione fatta dalla Francia, dalla Gran Bretagna e dalla Russia per la quale l'Arabia e i Luoghi Santi musulmani devono essere lasciati in possesso di uno stato musulmano indipendente.

Art.13 – Nel caso di una estensione di possedimenti coloniali franco-britannici in Africa a spese della Germania, la Francia e la Gran Bretagna riconosceranno in via di principio all'Italia il diritto di richiedere una compensazione nella forma di un'estensione dei suoi possedimenti in Eritrea, Somalia e Libia nelle aree coloniali confinanti con le colonie francesi e britanniche.

Art.14 – La Gran Bretagna si impegna a facilitare all'Italia la conclusione immediata di un prestito vantaggioso sul mercato di Londra ammontante a non meno di 50 milioni di lire sterline.

Art.15 – La Francia, la Gran Bretagna e la Russia si impegnano ad appoggiare l'Italia nell'impedire che i rappresentanti della Santa Sede svolgano azione diplomatica per la conclusione della pace e per la sistemazione delle questioni connesse alla guerra.

Art.16 – Il presente Trattato deve essere tenuto segreto. Per quanto riguarda l'adesione dell'Italia alla dichiarazione del 5 settembre 1914 essa sarà pubblicata soltanto dopo la dichiarazione di guerra da parte dell'Italia o contro l'Italia.

Dopo aver preso atto del presente Memorandum, i rappresentanti di Francia, Gran Bretagna e Russia, essendo a ciò autorizzati, hanno concluso con il rappresentante dell'Italia, altrettanto autorizzato dal suo Governo, il seguente accordo:

Francia, Gran Bretagna, e Russia esprimono il loro completo accordo con il presente Memorandum presentato dal Governo italiano.

Riguardo agli Articoli 1,2 e 3 del presente Memorandum, riguardanti la cooperazione militare e navale delle quattro Potenze, l'Italia dichiara che interverrà in guerra il più presto possibile ed in ogni modo non più tardi di un mese dalla firma del presente documento.

I sottoscritti hanno firmato la presente dichiarazione e hanno posto il loro sigillo.

Fatto a Londra in quattro copie originali. 26 aprile 1915.

Firme:

Edward Grey (segretario di Stato della Gran Bretagna)

Guglielmo Imperiali (ambasciatore dell'Italia)

Aleksandar Benkendorff (ambasciatore della Russia)

Paul Cambon (ambasciatore della Francia)

Fonte:Umberto Zanotti-Bianco, Andrea Caffi, *La pace di Versailles*. Note e documenti, “La Voce”, Roma 1919 (Allegato I, pp.225-227); con adeguamenti in base a F. Seymour Cocks, *The secret-treaties and understatings. Text of the available documents*, Preface by Charles Trevelyan, Union of Democratic Control, London 1918, (pp. 30-41).